



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario (relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nelle Camere di consiglio del 7 e del 19 febbraio 2024 in **riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022 del Comune di Pereto (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante: *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante: *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

visto l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;

visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (c.g.c.);

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione del 3 agosto 2023, n. 200/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione del 26 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreti presidenziali 1° febbraio 2023, n. 1, 6 febbraio 2023, n. 2 e 1° marzo 2023, n. 3;

considerato il mancato invio tramite il sistema LimeFit della relazione-questionario relativa al rendiconto 2022 da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pereto;

visto il sollecito inoltrato tramite la piattaforma LimeFit in data 17 gennaio 2024;

constatato che a tutt'oggi l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pereto non ha provveduto, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, circa la trasmissione della relazione-questionario relativa al rendiconto 2022;

viste le ordinanze n. 6 del 6 febbraio 2024 e n. 8 del 16 febbraio 2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per le indicate rispettive Camere di consiglio;

udito il relatore, Referendario Matteo SANTUCCI;

considerato che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari e che oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte costituzionale sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in speciale composizione n. 4/2020/EL);

considerata, altresì, l'importanza dell'attendibilità e della completezza dei questionari che presuppongono la riconducibilità dei valori e delle informazioni contenute alla piena responsabilità dell'Organo di revisione;

rilevato che il Tuel prevede un ampio strumentario servente al consapevole ed efficace esercizio di tale incarico, basato sulla reciproca collaborazione con l'Ente e che, comunque, anche in ipotesi di carente raccordo con il destinatario del controllo, deve essere svolto in totale autonomia per il soddisfacimento dei valori sottesi alle disposizioni sopra richiamate, per fornire alla Sezione regionale un'attendibile ed esaustiva risultanza dei controlli individuati dalle linee guida formulate dalla Sezione delle Autonomie o richiesti in sede istruttoria dalla Sezione medesima (cfr. anche deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 24/2019/PRSE);

considerato che, al fine di consentire l'espletamento tempestivo delle attribuzioni di controllo da parte della Corte dei conti, vi è, dunque, l'esigenza che le relazioni-questionario, redatte dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266 del 2005, siano inviate nel rispetto dei termini previsti;

ravvisata, pertanto, la necessità di richiamare il Comune e il proprio Organo di revisione, ognuno per la propria competenza, all'osservanza di tali disposizioni per l'invio delle relazioni in parola al fine di consentire l'efficace e tempestivo esercizio delle funzioni di controllo legislativamente previste;

rilevato che il mancato invio dei questionari configura una grave irregolarità, in quanto impedisce alla Sezione di svolgere tempestivamente e compiutamente il prescritto controllo sulla gestione finanziaria e contabile del Comune nei termini sopra indicati, e che la correlata condotta omissiva dell'Organo di revisione economico-finanziaria sia, conseguentemente, da segnalare al Consiglio comunale, ai fini delle determinazioni di competenza eventualmente da assumere ai sensi dell'articolo 235, comma 2, del Tuel;

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

il mancato adempimento da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'obbligo di trasmissione della relazione-questionario di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

DISPONE

- di segnalare al Consiglio comunale l'accertato inadempimento per le valutazioni ed iniziative di propria competenza anche in riferimento all'art. 235, comma 2, del Tuel;
- altresì che, qualora l'Organo di revisione non provveda ad adempiere entro quindici giorni dal ricevimento dalla presente deliberazione, essa venga trasmessa all'Ordine professionale di appartenenza per l'eventuale accertamento di profili di responsabilità disciplinare;

ORDINA

che, a cura della Segreteria della Sezione, si provveda alla trasmissione degli atti:

- al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Pereto;
- all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pereto;
- alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 52, comma 4, c.g.c.;

nonché, in caso di infruttuoso decorso dell'indicato termine di quindici giorni ai fini dell'adempimento:

- all'Ordine professionale di appartenenza dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2024.

Estensore
Matteo SANTUCCI
f.to digitalmente

Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 febbraio 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO